



COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE

(*Provincia di Bologna*)

BANDO PER L'ACCESSO AL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE-ANNO 2010 (L.R. 24/01 art. 38 e 39) - (Deliberazione Giunta Regionale n. 2430/09)

DESCRIZIONE

Il Comune di Lizzano in Belvedere, ai sensi della Deliberazione della G.C. n. 42 del 29 APRILE 2010, indice un Bando di Concorso Pubblico per la concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili di proprietà privata, ai sensi degli art. 38 e 39 della Legge Regionale n. 24/01 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2430 del 28/12/2009. Tali contributi sono finanziati dal "Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione" in cui confluiscono risorse statali, risorse regionali e risorse comunali (Legge n. 431/98).

TERMINI APERTURA BANDO

DAL 03 MAGGIO 2010 AL 22 MAGGIO 2010.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda deve essere compilata unicamente su moduli predisposti dal Comune di Lizzano in B. in distribuzione presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

Le domande potranno essere inviate a mezzo posta tramite raccomandata A/R con allegata una fotocopia non autenticata di un documento di identità valido di colui che sottoscrive la dichiarazione sostitutiva (farà fede la data del timbro postale) o consegnate a mano (farà fede il numero di protocollo di arrivo) presso il Comune di Lizzano - Ufficio Protocollo - P.zza Marconi 6 - 40042 Lizzano in Belvedere

a partire dal 03 MAGGIO 2010 ed entro le ore 12 del 22 MAGGIO 2010.

Tutte le domande spedite o consegnate prima e dopo i termini indicati non saranno prese in considerazione.

La domanda di accesso al contributo può essere presentata anche da un componente il nucleo ISE diverso dall'intestatario del contratto di locazione.

La domanda per l'ammissione all'erogazione dei contributi deve essere presentata in forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, precisando che le informazioni necessarie per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica I.S.E.E. sono certificate mediante il modello approvato con D.P.C.M. 18.05.2001.

L'Ufficio Servizi Sociali è a disposizione per informazioni e/o per l'aiuto nella compilazione della domanda e della dichiarazione sostitutiva I.S.E.E. **previo appuntamento telefonico al numero: 0534/ 51711.**

A tale scopo si pregano gentilmente gli interessati di munirsi di tutta la documentazione necessaria al fine di poter procedere correttamente alla determinazione dei valori richiesti.

1) REQUISITI PER L'ACCESSO

Sono ammessi all'erogazione dei contributi i soggetti che alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza

- Cittadinanza italiana;
- Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
- Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di **permesso di soggiorno o carta di soggiorno di durata non inferiore ad un anno**, ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 e S.M.

B) Contratto di locazione registrato

Contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro, oppure contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa a proprietà indivisa qualora siano presenti le seguenti condizioni:

- a) la Cooperativa deve prevedere, nel proprio statuto o in apposita convenzione, un vincolo di inalienabilità ai soci del patrimonio residenziale indivisibile con l'obbligo, nel caso di cessazione o di cambiamento di attività, a devolvere gli immobili residenziali assoggettati a tale vincolo ad enti pubblici appositamente individuati da disposizioni normative di settore;
- b) l'alloggio per il quale si richiede il contributo non deve essere compreso in eventuali piani di cessione ai sensi dell'art. 18 della L. 179/92 e s.m., mentre l'ammontare del canone non deve comprendere nessuna somma che possa costituire, per qualsiasi titolo, un credito per il socio assegnatario.

La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante;

C) Residenza

Residenza nel Comune di Lizzano in B., nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;

D) Assenza di assegnazioni di alloggi pubblici

- Non essere assegnatario di un alloggio di ERP;
- Non essere assegnatario di un alloggio comunale;
- Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:
 1. contratto stipulato ai sensi della L. 431/98, della L. 392/78 e della L. 359/1992;
 2. titolarità di una concessione amministrativa d'uso di un alloggio acquisito in locazione sul mercato privato dal Comune oppure da società o agenzie appositamente costituite a questo scopo dal Comune stesso a condizione che il canone d'uso mensile sia almeno pari all'ammontare del canone di locazione corrisposto al proprietario dell'alloggio dal Comune oppure dalle società o agenzie di cui sopra. La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal dirigente comunale competente oppure dal rappresentante legale della società o agenzia assegnante;

E) Assenza di titolarità di diritti reali su alloggi

- Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio in ambito provinciale.
- Non sono causa di esclusione dal contributo:
 - a) la titolarità di un diritto reale di "nuda proprietà" ;
 - b) la titolarità di una quota di alloggio non superiore al 50% ;
 - c) titolarità di una quota su più alloggi purchè le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;
 - d) alloggio accatastato presso l'Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del Sindaco che dichiara l'inagibilità/inabitabilità dell'alloggio.

- e) concessione dell'uso dell'alloggio in comodato gratuito a parenti sino al terzo grado ed affini sino al secondo grado non facenti parte del nucleo familiare ai fini ISEE. Tali soggetti devono essere residenti nell'alloggio stesso.
- f) alloggio non adeguato alle esigenze del nucleo familiare. Si intende adeguato un alloggio di superficie utile almeno pari a 30 mq, con ulteriori 15 mq per ogni componente oltre i primi due.

➤ Nel caso di contratto di locazione cointestato a due o più nuclei residenti nel medesimo alloggio, ciascuno dei cointestatari potrà presentare autonoma domanda per sé ed il suo nucleo, indicando la quota annuale di canone di sua spettanza. Il Comune considererà la loro situazione economica separatamente e dividerà il canone per due.

F) Patrimonio mobiliare

Patrimonio mobiliare non superiore a **Euro 35.000,00** al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs.109/98 così come modificato dal D.Lgs. n.130/2000: tale limite di Euro 35.000,00 è aumentato del 30% per i nuclei famigliari in cui almeno uno dei componenti abbia un'età superiore ai 65 anni o abbia un grado di invalidità superiore al 66%.

G) Valore I.S.E.

Valore I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del D.Lgs. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000, **non superiore a Euro 34.310,00**.

H) Valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e incidenza del canone sul valore I.S.E.

Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D. Lgs. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000, rientranti entro i valori di seguito indicati:

	Valore ISE	Incidenza Canone/Valore ISE	
Fascia A	Fino a € 11.920,00	Non inferiore al 14%	
	Valore ISEE	Valore ISE	Incidenza Canone/Valore ISE
Fascia B	Non superiore a € 17.155,00	Da € 11.920,01 A € 34.310,00	Non inferiore al 24%

Ai soli fini del Fondo Regionale per la locazione, il valore ISEE della tabella di cui al precedente punto risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 20% in presenza di uno dei seguenti requisiti:

- a) presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente e/o da pensione;
- b) presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni.

Le condizioni di cui alle lettere precedenti non sono tra loro cumulabili.

L'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 20% del valore Isee è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.).

I requisiti relativi ai Beneficiari sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D.Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000, nonché dal DPCM n. 221/1999 così come modificato dal DPCM n. 242/2001.

I requisiti per l'accesso di cui al presente punto 1) devono permanere in corso d'anno, eccetto il requisito della residenza, che in caso di stipula di nuovo contratto di locazione, può essere trasferita nel nuovo alloggio in locazione situato in un Comune della regione Emilia Romagna diverso da quello in cui è stata presentata la domanda.

Nel caso di perdita dei requisiti di cui al presente punto 1) in corso d'anno, il Comune provvederà a ricalcolare l'incidenza canone /valore ISE considerando solo i mesi di locazione fino al momento della perdita del requisito.

Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale. n. 2430/09 ai soli fini del Fondo per la locazione, non sono efficaci eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione o in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche, **presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.**

2) VALORE ISE ed ISEE

In conseguenza delle competenze attribuite all'INPS (D.Lgs 130/2000 e successive disposizioni attuative,) i valori ISE ed ISEE, nonché la somma dei redditi , il patrimonio mobiliare ed immobiliare relativi al nucleo familiare richiedente, devono essere desunti dall'attestazione rilasciata dall'INPS.

Si ricorda che, ai sensi del D.lgs. n. 109/98, così come modificato dal D.Lgs.n.130/2000 e dal DPCM del 18 maggio 2001, l'attestazione ISE/ISEE rilasciata dall'INPS, valevole per il Bando di Concorso, è quella calcolata con il reddito complessivo, dichiarato ai fini IRPEF/ IRAP, contenuto nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata (730/ o Modello Unico), o quello indicato nell'ultima certificazione sostitutiva (Modello CUD) se non è stata presentata la dichiarazione.

3) ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo 2010 (al netto degli oneri accessori) sul valore I.S.E. (Indicatore della Situazione economica) calcolato ai sensi del D.Lgs. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. N. 130/2000;

- a) Fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un massimo di EURO 3.100,00
- b) Fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di EURO 2.325,00

Il canone di locazione mensile, al netto degli oneri accessori, ammesso per la valutazione del contributo **non può essere superiore Euro 580,00**. In caso superasse tale limite, l'incidenza sarà calcolata assumendo come base di calcolo l'importo del canone massimo mensile come sopra indicato.

Per il calcolo del numero dei mesi di locazione non si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni. In caso di contributo reale inferiore a Euro 50,00 non si procede alla erogazione.

4) CANONE ANNUO DI LOCAZIONE

Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno 2010 e relativi sia ad alloggi situati nel Comune di Lizzano in Belvedere, sia ad alloggi situati in un Comune della Regione Emilia Romagna diverso dal

Comune di presentazione della domanda, anche in seguito a proroga, o rinnovo, oppure stipula di un nuovo contratto di locazione.

Nel caso di contratto in scadenza posteriore il termine di chiusura del bando, il Comune calcolerà l'incidenza del canone annuo di locazione fino al 31/12/2010 provvedendo, anteriormente all'erogazione del contributo, alla verifica dell'avvenuta proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto. Qualora il nuovo canone di locazione sia superiore a quello dichiarato al momento della presentazione della domanda, non si terrà conto, nel calcolo dell'incidenza, dell'avvenuto aumento.

Qualora, invece, il nuovo canone di locazione sia inferiore al precedente, il Comune procederà a ricalcolare l'incidenza del canone sul valore ISE e quindi l'importo del contributo. Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

Nel caso di contratto cessato in corso d'anno al quale non faccia seguito una proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto di locazione, il Comune provvederà a calcolare l'incidenza del canone sul valore I.S.E. sulla base dei mesi di locazione fino alla data di cessazione del contratto. Detta modalità verrà applicata anche nel caso di cambio di residenza senza la stipula di un nuovo contratto di locazione.

5) DECESSO

In caso di decesso dell'avente diritto al contributo, il contributo sarà assegnato:

- all'intestatario del contratto di locazione
- al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978, nel caso l'avente diritto al contributo deceduto fosse anche intestatario del contratto.

Qualora non sia possibile la successione nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della legge n. 392/1978, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

6) ISTRUTTORIA DOMANDE E PROCEDURE DI ESCLUSIONE DEL BENEFICIO

Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 2430/09 allegato A), nonché della deliberazione della G.C. n. 42 del 29 APRILE 2010, nel caso di somma dei redditi IRPEF e IRAP pari a zero (fatti salvi i redditi esenti), oppure in caso di somma dei redditi IRPEF e IRAP uguale o inferiore al canone annuo, il Comune, prima dell'erogazione del contributo, provvederà a:

- verificare l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente tramite i Servizi Sociali o altra struttura comunale demandata;
- escludere dal beneficio economico, dopo aver proceduto alla verifica di cui al punto precedente e nel caso di soggetti non assistiti, le domande valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare (fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini IRPEF).
- Ai fini della concessione del beneficio saranno considerate inattendibili le domande qualora la somma dei redditi IRPEF/ IRAP (esclusi i redditi esenti e le situazioni degli assistiti economicamente dai Servizi Sociali) sia uguale o inferiore al canone annuo.

7) CONTRIBUTO REALE

I contributi verranno concessi sulla base delle risorse effettivamente disponibili rispettando il criterio di proporzionalità previsto dalle disposizioni regionali, con suddivisione del contributo

teorico nella quota teorica regionale pari all'85% e la quota teorica comunale non inferiore al 15%. Il Comune di Lizzano in Belvedere invierà alla Regione Emilia-Romagna una comunicazione contenente il numero delle domande ammesse a contributo suddiviso per fasce e l'importo del contributo teorico da erogare diviso nella quota regionale e comunale.

Nel caso di risorse regionali attribuite inferiori al fabbisogno teorico, anche la quota reale comunale sarà proporzionalmente ridotta, fino alla medesima percentuale di copertura definita dalla Regione per la quota reale a carico del bilancio regionale.

Per la stessa motivazione il Comune di Lizzano in Belvedere può ridurre il contributo al 50% dell'importo del canone annuo.

I contributi verranno erogati in un'unica soluzione a seguito della definizione della quota parte erogata da parte della Regione.

L'Amministrazione Comunale comunicherà ai beneficiari l'avvenuta concessione del contributo effettivo calcolato sulla base delle risorse disponibili e le modalità di erogazione, ovvero l'eventuale esclusione dallo stesso. Il provvedimento di concessione o esclusione del contributo si intende definitivo. Contro di esso saranno esperibili gli ordinari rimedi giurisdizionali e amministrativi.

Il Comune di Lizzano in Belvedere non assume responsabilità per la dispersione delle domande dipendenti da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente, ne per eventuali disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Dalla residenza municipale, lì 03/05/2010

Il Responsabile del Servizio
Daniele Giacobazzi